



Autoliquidazione del premio Inail

Guida pratica e istruzioni operative per una corretta gestione

Il datore di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e l'artigiano senza dipendenti pagano ogni anno il premio mediante l'autoliquidazione.

Il procedimento consente di determinare e versare direttamente il premio infortuni e malattie professionali, nonché il premio speciale artigiani.

Con l'autoliquidazione annuale dei premi, inoltre, sono riscossi dall'Inail anche i contributi associativi per conto delle associazioni di categoria convenzionate. Fermo restando il termine del 16.02.2026 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2025 è il 2.03.2026. I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16.02.2026.

I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici "AL.P.I. online", che calcolano anche il premio dovuto, e "Invio telematico Dichiarazione Salari".

Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2025/2026 da indicare nel Mod. F24 è 902026.

Scarica la Circolare Speciale in formato Word



AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2025/2026

Artt. 28 e 44 D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 - L. 29.12.1990, n. 407 - L. 27.12.2006, n. 296 - L. 27.12.2013, n. 147 - L. 23.12.2014, n. 190
L. 30.12.2018, n. 145 - D. Lgs. 14.09.2015, n. 151 - Circ. Inail 18.09.2025, n. 48 - Istruz. operativa Inail 10.12.2025

Istruz. operativa Inail 22.12.2025, n. 11245 - Guida Autoliquidazione 2025-2026 - Nota Inail 8.01.2026, n. 148 - Circ. Inail 20.01.2026, n. 3

Per l'autoliquidazione 2025/2026 il termine di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2025 è il 2.03.2026 (il 28.02 è sabato) e quello di pagamento del premio assicurativo è il 16.02.2026, in unica soluzione o della 1ª rata. Entro il 16.02.2026 va inoltrata l'eventuale richiesta di riduzione dei salari presunti del 2026.

SCHEMA DI SINTESI

DEFINIZIONE	⇒	<ul style="list-style-type: none"> L'autoliquidazione è il procedimento tramite il quale le aziende titolari di posizioni assicurative presso l'Inail provvedono a: <ul style="list-style-type: none"> .. denunciare le retribuzioni dei soggetti assicurati relative all'anno 2025; .. calcolare l'importo del premio dovuto a saldo per l'anno precedente (2025) e in acconto per l'anno in corso (2026); .. versare, tramite il Mod. F24, il premio dovuto costituito dalla somma algebrica degli importi a titolo di saldo (regolazione) e acconto (rata). 																																		
MODALITÀ E SCADENZE	⇒	<table border="1"> <tr> <td>Denuncia delle retribuzioni⁽¹⁾</td> <td>⇒</td> <td>Invio telematico</td> <td>⇒</td> <td>28.02.2026 (2.03.2026 essendo sabato il 28.02)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>⇒</td> <td>Procedura "alpi on-line"</td> <td>⇒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conteggi</td> <td>⇒</td> <td>Effettuati in modo autonomo da ciascuna azienda</td> <td>⇒</td> <td>16.02.2026</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Pagamento</td> <td>⇒</td> <td>In unica soluzione</td> <td>⇒</td> <td>16.02.2026</td> </tr> <tr> <td>⇒</td> <td rowspan="4">In 4 rate (25% ciascuna). Interesse pari a 2,75%</td> <td>⇒</td> <td>16.02.2026 ⇒ 1ª rata.</td> </tr> <tr> <td>⇒</td> <td>18.05.2026 ⇒ 2ª rata con interessi.</td> </tr> <tr> <td>⇒</td> <td>20.08.2026 ⇒ 3ª rata con interessi.</td> </tr> <tr> <td>⇒</td> <td>16.11.2026 ⇒ 4ª rata con interessi.</td> </tr> <tr> <td>⇒</td> <td>In un diverso numero di rate.</td> <td>⇒</td> <td>Entro il 16.02.2026 (inoltrare istanza rateazione ordinaria). 1ª rata e rate successive secondo il piano di ammortamento autorizzato dall'Istituto e maggiorate da interessi.</td> </tr> </table>	Denuncia delle retribuzioni ⁽¹⁾	⇒	Invio telematico	⇒	28.02.2026 (2.03.2026 essendo sabato il 28.02)		⇒	Procedura "alpi on-line"	⇒		Conteggi	⇒	Effettuati in modo autonomo da ciascuna azienda	⇒	16.02.2026	Pagamento	⇒	In unica soluzione	⇒	16.02.2026	⇒	In 4 rate (25% ciascuna). Interesse pari a 2,75%	⇒	16.02.2026 ⇒ 1ª rata.	⇒	18.05.2026 ⇒ 2ª rata con interessi.	⇒	20.08.2026 ⇒ 3ª rata con interessi.	⇒	16.11.2026 ⇒ 4ª rata con interessi.	⇒	In un diverso numero di rate.	⇒	Entro il 16.02.2026 (inoltrare istanza rateazione ordinaria). 1ª rata e rate successive secondo il piano di ammortamento autorizzato dall'Istituto e maggiorate da interessi.
	Denuncia delle retribuzioni ⁽¹⁾	⇒	Invio telematico	⇒	28.02.2026 (2.03.2026 essendo sabato il 28.02)																															
		⇒	Procedura "alpi on-line"	⇒																																
	Conteggi	⇒	Effettuati in modo autonomo da ciascuna azienda	⇒	16.02.2026																															
	Pagamento	⇒	In unica soluzione	⇒	16.02.2026																															
		⇒	In 4 rate (25% ciascuna). Interesse pari a 2,75%	⇒	16.02.2026 ⇒ 1ª rata.																															
⇒		18.05.2026 ⇒ 2ª rata con interessi.																																		
⇒		20.08.2026 ⇒ 3ª rata con interessi.																																		
⇒		16.11.2026 ⇒ 4ª rata con interessi.																																		
⇒	In un diverso numero di rate.	⇒	Entro il 16.02.2026 (inoltrare istanza rateazione ordinaria). 1ª rata e rate successive secondo il piano di ammortamento autorizzato dall'Istituto e maggiorate da interessi.																																	
⇒	<table border="1"> <tr> <td>Riduzione del presunto</td> <td>⇒</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Anziché utilizzare come imponibile per il 2026 l'importo delle retribuzioni 2025 e, in previsione di una riduzione dei salari conseguente alla diminuzione del numero degli occupati o ad altre cause, è possibile inoltrare apposita "comunicazione di riduzione delle retribuzioni" per rendere noto all'Inail l'importo sul quale sarà calcolato il premio. È anche possibile rideterminare il premio speciale degli artigiani per i soggetti che abbiano cessato la loro attività nel corso dell'anno precedente se la variazione non è ancora stata recepita dall'Istituto. </td> <td>⇒</td> <td>16.02.2026 Invio solo telematico</td> </tr> </table>	Riduzione del presunto	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Anziché utilizzare come imponibile per il 2026 l'importo delle retribuzioni 2025 e, in previsione di una riduzione dei salari conseguente alla diminuzione del numero degli occupati o ad altre cause, è possibile inoltrare apposita "comunicazione di riduzione delle retribuzioni" per rendere noto all'Inail l'importo sul quale sarà calcolato il premio. È anche possibile rideterminare il premio speciale degli artigiani per i soggetti che abbiano cessato la loro attività nel corso dell'anno precedente se la variazione non è ancora stata recepita dall'Istituto. 	⇒	16.02.2026 Invio solo telematico																														
Riduzione del presunto	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Anziché utilizzare come imponibile per il 2026 l'importo delle retribuzioni 2025 e, in previsione di una riduzione dei salari conseguente alla diminuzione del numero degli occupati o ad altre cause, è possibile inoltrare apposita "comunicazione di riduzione delle retribuzioni" per rendere noto all'Inail l'importo sul quale sarà calcolato il premio. È anche possibile rideterminare il premio speciale degli artigiani per i soggetti che abbiano cessato la loro attività nel corso dell'anno precedente se la variazione non è ancora stata recepita dall'Istituto. 	⇒	16.02.2026 Invio solo telematico																																
⇒	<table border="1"> <tr> <td>Ditte cessate</td> <td>⇒</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Dal 1.07.2021 le dichiarazioni delle retribuzioni delle ditte cessate devono essere inviate, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata, utilizzando l'apposito servizio online "Autoliquidazione ditte cessate". Il suddetto servizio online rimane disponibile all'utente fino al giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione. Decorso tale termine la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata tramite PEC alla sede competente utilizzando il modulo in formato cartaceo. </td> </tr> </table>	Ditte cessate	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Dal 1.07.2021 le dichiarazioni delle retribuzioni delle ditte cessate devono essere inviate, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata, utilizzando l'apposito servizio online "Autoliquidazione ditte cessate". Il suddetto servizio online rimane disponibile all'utente fino al giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione. Decorso tale termine la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata tramite PEC alla sede competente utilizzando il modulo in formato cartaceo. 																																
Ditte cessate	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Dal 1.07.2021 le dichiarazioni delle retribuzioni delle ditte cessate devono essere inviate, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata, utilizzando l'apposito servizio online "Autoliquidazione ditte cessate". Il suddetto servizio online rimane disponibile all'utente fino al giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione. Decorso tale termine la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata tramite PEC alla sede competente utilizzando il modulo in formato cartaceo. 																																		
PASSAGGIO DA PREMIO SPECIALE A ORDINARIO	⇒	Il decreto interministeriale 6.09.2022 ha disciplinato il passaggio a premio ordinario, dall'1.01.2023, delle polizze speciali facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi.																																		
NOVITÀ 2026	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Il D.L. 31.10.2025, n. 159, all'art. 1, c. 1, ha autorizzato l'Inail ad effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di premiare i datori di lavoro virtuosi. Le nuove aliquote sono applicate in via provvisoria con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti in determinati casi. L'Inail, con circolare 20.01.2026, n. 3, ha fornito le indicazioni in merito all'applicazione in via provvisoria dei tassi applicabili per l'anno 2026 con l'autoliquidazione 2025/2026. 																																		

Nota⁽¹⁾ Il modulo cartaceo non è più utilizzabile per le ditte attive (Circ. Inail 1/2012).

ASPETTI OPERATIVI

PAGAMENTO

• Rateazione

Nota Inail
8.01.2026,
n. 148

- 4 rate (trimestrali) ex L. 449/1997

- Il datore di lavoro può scegliere questa forma di pagamento valorizzando l'apposito campo nel modello telematico oppure, se artigiano esonerato, telefonando al Contact Center entro il 16.02.2026.

- Valorizzare il campo "Sì" del mod. 10.3.1 (se si chiede la rateazione per la prima volta).
- Valorizzare il campo "No" del mod. 10.3.1 (se si intende revocare il beneficio già richiesto negli anni precedenti).

- Interessi

- Per l'autoliquidazione 2025/2026 la misura del tasso di interesse è pari al 2,75%.
- L'interesse è calcolato sui premi al netto dell'addizionale Anmil 1%.

Entro il 16.02.2026 è necessario versare la 1^a rata senza interessi (pari al 25% del dovuto).

Rata	Scadenza	Coefficienti	Premio
1 ^a	16.02.2026	0	25%
2 ^a	18.05.2026	0,00670548	25% + interessi
3 ^a	20.08.2026	0,01363699	25% + interessi
4 ^a	16.11.2026	0,02056849	25% + interessi

• Rateazione ordinaria

- Rateazione mensile

- Occorre presentare istanza online e il provvedimento è di competenza di:
 - .. Direttore della sede locale per importi non superiori a € 258.000,00 e non più di 12 rate;
 - .. Dirigente Regionale per importi superiori e più di 12 rate;
 - .. Dirigente regionale, previa autorizzazione del Ministero, per rate superiori a 24.

Tavola

Sconti e agevolazioni

Tipo	Quando	Regolazione 2025	Rata 2026
Sostegno alla maternità/paternità Art. 4, c. 3 D. Lgs. 151/2001	<ul style="list-style-type: none"> • Aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità/paternità fino al compimento di 1 anno del figlio o per 1 anno dall'accoglimento del minore adottato o in affidamento. • Aziende in regola con i versamenti contributivi Inail, Inps ed eventualmente Casse Edili (DURC online). • La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "7" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione. 	50% del premio dovuto per i lavoratori assunti in sostituzione.	
Imprese artigiane Art. 1, cc. 780, 781 L. 296/2006 D.M. 23.09.2025	<ul style="list-style-type: none"> • Aziende artigiane che non hanno registrato infortuni nel biennio precedente, in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio nella dichiarazione delle retribuzioni 2024. • Aziende in regola con i versamenti contributivi Inail, Inps ed eventualmente Casse Edili. • Per usufruire della riduzione in sede di regolazione 2026 in occasione dell'autoliquidazione (2026/2027) gli artigiani con i requisiti dovranno indicare SI nell'apposito campo della dichiarazione delle retribuzioni 2025 da presentare entro il 2.03.2026. • Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione "Regolazione anno 2025 Agevolazioni" con il codice 127. 	5,07% Per le aziende che hanno manifestato la richiesta nel 2025 attraverso il modulo 1031.	Non prevista

Tavola (segue)

<p>Cooperative agricole in zone svantaggiate e zone montane</p> <p>Art. 9, c. 5 L. 67/1988 Art 01, c. 2 D.L. 2/2006 Art. 2, c. 49 L. 191/2009 Art. 1 c. 45 L. 220/2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese cooperative e loro consorzi che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici. • Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025. 	<p>75% zone montane 68% zone svantaggiate (agricole)</p>	
<p>Cooperative agricole e loro consorzi non operanti in zone montane o svantaggiate</p> <p>Art. 32, c. 7-ter D.L. 69/2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le riduzioni dei premi sono applicabili anche a cooperative agricole e loro consorzi non operanti in zone di montagna o svantaggiate in proporzione alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai soci in zone di montagna o svantaggiate e conferito alle cooperative/consorzi da indicare nell'apposito spazio del Modello 1031. • Le riduzioni si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate. • In caso di pluralità di PAT deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell'azienda. • Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2025 la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa. 	<p>Riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate.</p>	
<p>Campione d'Italia</p> <p>Art. 1-quater D.L. 688/1985</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Datori di lavoro operanti nel Comune di Campione d'Italia per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri. • La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003. 	<p>50%</p>	<p>50%</p>
<p>Incentivi per assunzioni</p> <p>Art. 4, cc. 8-11 L. 92/2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Datori di lavoro che dal 1.01.2013 assumono con contratto di lavoro a tempo determinato anche in somministrazione o a tempo indeterminato lavoratori con non meno di 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi. • Assunzione di donne di qualsiasi età prive di impiego da almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali UE. • Assunzione di donne di qualsiasi età prive di impiego da almeno 24 mesi, ovunque residenti. • Aziende in regola con i versamenti contributivi Inps, Inail e eventuale cassa edile (DURC online). • I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H a Y della Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti, pubblicata nella Guida autoliquidazione 2025/2026). 	<ul style="list-style-type: none"> • 50% dei premi per la durata di 12 mesi per assunzioni a tempo determinato (con proroga a 18 mesi in caso di trasformazione del contratto). • 50% dei premi per la durata di 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato. 	
<p>Settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari</p> <p>Art. 11, c. 1 L. 388/2000</p>	<p>Per i pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne tenuti ad assicurare i familiari con i premi ordinari, nonché per le cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne, per le società di persone per i soci pescatori, la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "3" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione⁽¹⁾.</p>	<p>Riduzione contributiva del 44,32%.</p>	


Tavola (segue)

<p>Pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e costiera⁽¹⁾</p> <p>Art. 6-bis, D.L. 457/1997, Art. 11, c. 1 L. 388/2000</p>	<p>Le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti sono esonerate dal versamento dei premi per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese dell'Unione Europea.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sgravio del 100% per la pesca oltre gli stretti. • Sgravio del 70% per la pesca mediterranea. • Sgravio del 44,32% per la pesca costiera. <p>Per il personale con cittadinanza italiana o UE</p>																				
<p>Navi iscritte nel registro internazionale italiano</p> <p>Artt. 6, c. 1 e c. 6-bis D.L. 457/1997</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del Codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel registro Internazionale italiano sono esonerate dal versamento dei premi dovuti per legge. • Le navi che effettuano viaggi di cabotaggio superiori alle 100 miglia possono essere iscritte nel Registro Internazionale e usufruiscono, pertanto, del beneficio dello sgravio totale dei contributi di legge. • L'esonero totale previsto per le navi iscritte al registro internazionale è esteso, per i lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera, alle imprese appaltatrici dei servizi complementari di camera, servizi di cucina, o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera, nonché di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica. • Lo sgravio è esteso altresì alle imprese appaltatrici dei servizi di officina, cantiere e assimilati a bordo dei mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori di acque territoriali italiane per i lavoratori che operano a bordo di detti mezzi navali, nonché di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica. 	<p>Sgravio del 100% in presenza dei requisiti.</p>																				
<p>Navi autorizzate all'annotazione nell'elenco previsto dal D.M. infrastrutture e trasporti 21.11.2023</p> <p>Art. 41 D.L. 144/2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate elencate all'art. 1, c. 1 D.L. 30.12.1997, n. 457, che siano state autorizzate all'annotazione nell'elenco previsto dal D.M. 21.11.2023, per il personale imbarcato avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione, sono esonerate dal versamento dei premi dovuti per legge. • L'applicazione dello sgravio in parola è subordinata alla sussistenza dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'armatore. 	<p>Sgravio del 100% in presenza dei requisiti.</p>																				
<p>Nota⁽¹⁾</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le aliquote assicurative da utilizzare per il calcolo del premio di regolazione 2025 e di rata 2026 sono riportate nella seguente tabella <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Aliquote al netto degli sgravi settore pesca</th> </tr> <tr> <th>Tipologia Pesca</th> <th colspan="2">Regolazione 2025</th> <th>Rata 2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oltre gli stretti</td> <td colspan="2">0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Mediterranea</td> <td colspan="2">2,19%</td> <td>2,19%</td> </tr> <tr> <td>Costiera</td> <td colspan="2">2,82%</td> <td>2,82%</td> </tr> </tbody> </table>		Aliquote al netto degli sgravi settore pesca				Tipologia Pesca	Regolazione 2025		Rata 2026	Oltre gli stretti	0,00%		0,00%	Mediterranea	2,19%		2,19%	Costiera	2,82%		2,82%
Aliquote al netto degli sgravi settore pesca																						
Tipologia Pesca	Regolazione 2025		Rata 2026																			
Oltre gli stretti	0,00%		0,00%																			
Mediterranea	2,19%		2,19%																			
Costiera	2,82%		2,82%																			

PROCEDURA DI CALCOLO

PREMIO

• Modalità di calcolo



• Particolarità

- Cliente attivato nel 2025
 - L'importo dell'acconto, maggiorato dell'addizionale Anmil pari all'1%, deve essere calcolato sulla base delle retribuzioni indicate nella denuncia di esercizio e riportate nel prospetto basi di calcolo ricevuto dall'Inail.
- Saldo 2025 a credito
 - Può essere compensato con l'acconto a debito 2026 anche se l'acconto 2025 non è stato interamente versato.
- Saldo auto-liquidazione a credito
 - Può essere utilizzato per compensare in primo luogo eventuali scoperture Inail e, successivamente, a saldo di quanto dovuto ad altri Enti.
- Crediti di anni precedenti
 - Possono essere detratti dal saldo a debito previa:
 - .. specifica richiesta all'Inail;
 - .. verifica degli archivi Inail.
 Controllando che non siano prescritti.

Premi artigiani Utilizzo dei premi speciali artigiani indicati dall'Inail nelle basi di calcolo, senza necessità di effettuare conteggi, previo controllo dell'esattezza degli importi.

Cooperative

- Per le cooperative/consorzi non operanti in zone svantaggiate ma con soci operanti in zone svantaggiate e di montagna che conferiscono il loro prodotto, l'importo del premio al netto di eventuali sconti è moltiplicato per la percentuale di prodotto conferito alla cooperativa dai soci di zone montane o svantaggiate diviso 100.
- Sul minor premio così ottenuto calcolare la riduzione del 75% (o 68% se zone svantaggiate). Tale riduzione va detratta dal premio calcolato in origine al netto degli eventuali sconti. Sul risultato finale applicare l'addizionale ANMIL dell'1%.

CASO PRATICO

Esempio

Autoliquidazione premio Inail 2025/2026

Dati

- Azienda inquadrata ai fini previdenziali e assicurativi nel settore artigiano.
- La "Rata Anticipata 2025" ammonta a € 2.167,85.
- La società:
 - .. ha deciso per la prima volta di rateizzare il Premio Inail;
 - .. beneficia dello sconto artigiani per la "Regolazione 2025";
 - .. la PAT beneficia della riduzione L. n. 147/2013 (andamento infortunistico aziendale).

Basi di calcolo premi

DIPENDENTI

REGOLAZIONE ANNO 2025

POS.ASSICURATIVA TERRITORIALE	GESTIONE TARIFFARIA	VOCE	DAL	AL	TASSO MEDIO DI TARIFFA	TASSO APPLICABILE	TASSO APPLICATO
80808080	Artigianato	6321	01-01-2025	31-12-2025	30,72	29,18	29,18

AGEVOLAZIONI REGOLAZIONE ANNO 2025

POS.ASSICURATIVA TERRITORIALE	TIPO AGEVOLAZIONE	AGEVOLAZIONE(% SU PREMIO)	DESCRIZIONE
80808080	127	5,07	Sconto artigiano legge 296/2006

RATA ANNO 2026

POS.ASSICURATIVA TERRITORIALE	GESTIONE TARIFFARIA	VOCE	TASSO MEDIO DI TARIFFA	TASSO APPLICABILE	TASSO APPLICATO	PRESUNTO
80808080	Artigianato	6321	30,72	29,18	29,18	

SOGGETTI AUTONOMI

REGOLAZIONE ANNO 2025

POS.ASSICURATIVA TERRITORIALE	CODICE FISCALE	VOCE	DAL	AL	CLASSE DI RISCHIO	RETR.CONVENZIONALE	PREMIO al netto add.le 1% art. 181 T.U.
80808080	RSSMRA70D06C118R	6321	01-01-2025	31-12-2025	6	17.196,00	594,80
80808080	BNCBRB75B42A470D	0722	01-01-2025	31-12-2025	1	17.196,00	96,30

AGEVOLAZIONI REGOLAZIONE ANNO 2025

POS.ASSICURATIVA TERRITORIALE	TIPO AGEVOLAZIONE	AGEVOLAZIONE(% SU PREMIO)	DESCRIZIONE
80808080	127	5,07	Sconto artigiano legge 296/2006

RATA ANNO 2026

POS.ASSICURATIVA TERRITORIALE	CODICE FISCALE	VOCE	CLASSE DI RISCHIO	RETR.CONVENZIONALE	PREMIO al netto add.le 1% art. 181 T.U.
80808080	RSSMRA70D06C118R	6321	6	17.196,00	594,80
80808080	BNCBRB75B42A470D	0722	1	17.196,00	96,30

IMPORTO DELLA RATA ANTICIPATA RICHIESTA PER L'ANNO 2025 2.167,85

Autoliquidazione del Premio Inail

Totali PAT

Premio Regolazione: € 2.061,51

Premio Rata: € 2.171,60

Assicurazione Artigiani

RSSMRA70D06C118R

Anno 2025

Retribuzione Convenzionale: € 17.196,00

Premio: € 594,80

Riduzione artigiani: € 30,15

Annil: € 5,65

BNCBRB75B42A470D

Retribuzione Convenzionale: € 17.196,00

Premio: € 96,30

Riduzione artigiani: € 4,88

Annil: € 0,91

Totale Ass. Artigiani

Retribuzione Convenzionale: € 17.196,00

Premio Inf.: € 656,07

Annil Inf.: € 6,56

Rata 2026

Retribuzione Convenzionale: € 17.196,00

Premio: € 594,80

Annil: € 5,95

Retribuzione Convenzionale: € 17.196,00

Premio: € 96,30

Annil: € 0,96

Retribuzione Convenzionale: € 17.196,00

Premio Inf.: € 691,10

Annil Inf.: € 6,91

Esempio (segue)

Autoliquidazione del Premio Inail (segue)		
<p>Socio 1 - RSSMRA70D06C118R:</p> <ul style="list-style-type: none"> Il Premio per i soggetti Autonomi artigiani è comunicato dall'Inail, nel nostro esempio corrisponde a € 594,80 per la "Regolazione 2025" e a € 594,80 per la "Rata 2026". <p>Regolazione 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> La "Riduzione artigiani L. 296/2006" è così determinata: (€ 594,80 x 5,07%) = € 30,15 L'addizionale Anmil dell'1% è così determinata: (€ 594,80 - € 30,15) = € 564,65 (€ 564,65 x 1%) = € 5,65 <p>Rata 2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> L'addizionale Anmil dell'1% è così determinata: (€ 594,80 x 1%) = € 5,95 	<p>Socio 2 - BNCBRB75B42A470D:</p> <ul style="list-style-type: none"> Il Premio per i soggetti Autonomi artigiani è comunicato dall'Inail, nel nostro esempio corrisponde a € 96,30 per la "Regolazione 2025" e € 96,30 per la "Rata 2026". <p>Regolazione 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> La "Riduzione artigiani L. 296/2006" è così determinata: (€ 96,30 x 5,07%) = € 4,88 L'addizionale Anmil dell'1% è così determinata: (€ 96,30 - € 4,88) = € 91,42 (€ 91,42 x 1%) = € 0,91 <p>Rata 2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> L'addizionale Anmil dell'1% è così determinata: (€ 96,30 x 1%) = € 0,96 	
<p>Assicurazione Dipendenti</p> <p>VOCE: 6321</p>	<p>Anno 2025</p> <p>Periodo Dal: 01/01/2025 Al: 31/12/2025</p> <p>Retribuzione Complessiva: € 50.000,00</p> <p>Premio Inf.: € 1.459,00</p> <p>Riduzione Artigiani: € 73,97</p> <p>Premio Inf. al netto di sconti e agevolazioni: € 1.385,03</p> <p>Anmil Inf.: € 13,85</p>	<p>Rata 2026</p> <p>Retribuzione Presunta: € 50.000,00</p> <p>Premio Inf.: € 1.459,00</p> <p>Premio Inf. al netto di sconti e agevolazioni: € 1.459,00</p> <p>Anmil Inf.: € 14,59</p>
<p>Voce di tariffa 6321: Le retribuzioni imponibili ammontano complessivamente a € 50.000,00.</p>		
<p>Regolazione 2025:</p> <p>(€ 50.000,00 x 29,18%) = € 1.459,00</p> <ul style="list-style-type: none"> La "Riduzione artigiani L. 296/2006" è così determinata: (€ 1.459,00 x 5,07%) = € 73,97 L'addizionale Anmil dell'1% è così determinata: (€ 1.459,00 - € 73,97) = € 1.385,03 (€ 1.385,03 x 1%) = € 13,85 	<p>Rata 2026:</p> <p>(€ 50.000,00 x 29,18%) = € 1.459,00</p> <ul style="list-style-type: none"> L'addizionale Anmil dell'1% è così determinata: (€ 1.459,00 x 1%) = € 14,59 	
<p>INAIL</p> <p>ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE</p> <p>CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO</p>	<p>AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL</p> <p>STAMPA RIEPILOGATIVA RELATIVA ALLA DITTA</p> <p>Codice Ditta: 11223344 Ragione Sociale: ROSSI MARIO</p>	
<p>Importo calcolato anno 2025 : € 2.061,51</p> <p>Regolazione 2025: € -106,34</p> <p>Premio di Autoliquid. 2026: € 2.065,26</p>	<p>Rata Anticipata 2025: € 2.167,85</p> <p>Rata 2026: € 2.171,60</p>	
<p>Per l'anno di regolazione 2025 e' stata applicata la riduzione per il settore artigianato legge 296/2006, articolo 1, commi 780 e 781. La misura della riduzione e' pari al 5.07%. L'importo della riduzione e' pari ad € 109,00.</p> <p>E' stato certificato il possesso dei requisiti per l'applicazione della riduzione artigiani legge 296/2006 articolo 1 commi 780 e 781 alla regolazione 2026.</p>		
<p>Importo calcolato anno 2025</p>	<p>(€ 594,80 - € 30,15 + € 5,65 + € 96,30 - € 4,88 + € 0,91 + € 1.459,00 - € 73,97 + € 13,85)</p>	<p>€ 2.061,51</p>
<p>Regolazione 2025</p>	<p>(€ 2.061,51 - € 2.167,85 Rata anticipata 2025)</p>	<p>€ - 106,34</p>
<p>Rata 2026</p>	<p>(€ 594,80 + € 5,95 + € 96,30 + € 0,96 + € 1.459,00 + € 14,59)</p>	<p>€ 2.171,60</p>
<p>Premio di autoliquidazione 2025</p>	<p>(€ - 106,34 + € 2.171,60)</p>	<p>€ 2.065,26</p>

Esempio (segue)

Modulo per la dichiarazione delle retribuzioni

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI
- escluse le retribuzioni degli apprendisti e quelle convenzionali del nucleo artigiano -
- incluse quelle dei soci, familiari, associati in partecipazione e coadiuvanti di aziende non artigiane -

ANNO: 2025 CODICE DITTA: 11223344 C.C.: 04 CODICE FISCALE: 03214321010

REGIONE SOCIALE: Rossi Mario SEDE INAIL: 15710

POSIZIONE ASS. TERRITORIALE: 80808080 C.C.: 04 VOCE DI TARIFFA: 6321

GEST. INQ. SIL/ASB: 2 DAL (gg/mm): 01/01 AL (gg/mm): 31/12

RETRIBUZIONI COMPLESSIVE (escluse quelle con esenzione totale del premio):
A: 50000
B:
C:

RETRIBUZIONI COMPLESSIVE (incluse quelle dei soci e familiari non artigiani, escluse quelle con esenzione totale del premio):
A:
B:
C:

RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO (TPO (v. legenda))

DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (CAMPO B)

DETTAGLIO RETRIBUZIONI ESENTI AL 100%

Foglio n° 1 di n° 1

Riduzione art. 9, c. 5, legge 67/1988 e art. 32, c. 7-ter, legge 98/2013 (cooperative e loro consorzi di cui alla L. 240/1984, art. 2, c. 1) % di prodotto proveniente da zone montane conferito dai soci:

Riduzione art. 9, c. 5, legge 67/1988 e art. 32, c. 7-ter, legge 98/2013 (cooperative e loro consorzi di cui alla L. 240/1984, art. 2, c. 1) % di prodotto proveniente da zone svantaggiate conferito dai soci:

Rateazione ai sensi della L. 449/97 (art. 59, comma 19) e della L. 144/99 (art. 55, comma 5) NO

Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA
Mario Rossi

30 3 1

Rateazione

Rateazione	
Importo Totale da Rateizzare :	€ 2.065,26
Tasso di Interesse (%) :	2,75
NOTA:	Tasso ufficiale per il 2026 fissato dal Ministero dell'Economia.
Data scadenza prima rata :	16/02/2026
Data scadenza seconda rata :	18/05/2026
Data scadenza terza rata :	20/08/2026
Data scadenza quarta rata :	16/11/2026
Importo Calcolato :	€ 516,31
Importo Calcolato :	€ 519,77
Importo Calcolato :	€ 523,35
Importo Calcolato :	€ 526,93

Mod. F24 – Sezione altri Enti Previdenziali ed Assicurativi

Cod Sede	Codice ditta	C.C.	N.ro di riferimento	Causale	Importi a debito versati	Importi a credito compensati	
15710	11223344	04	902026	P	516,31	0,00	
					(I)	(L)	Saldo(I-L)
				Totale	516,31	0,00	516,31